



Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la proposta di preventivo non vincolante per l'acquisizione del servizio di "Studio per la valutazione di incidenza (VINCA) sui contenuti del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER)", sul Mercato elettronico della P.A.

Codice CIG B053E8C940

Bando Mepa

Area merceologica "Servizi per il Funzionamento delle P.A." – Categoria "Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale"

Condizioni particolari per la trattativa diretta

1. Premesse

Con DGR n. 313 del 29 marzo 2022 la Giunta regionale ha dato avvio al processo di redazione del Nuovo Piano Energetico Regionale (in seguito anche NPER) in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Tale atto di programmazione è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta regionale ed approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, la cui durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

In un quadro generale caratterizzato da una situazione contingente di crisi energetica, con DGR n. 1175 del 27 settembre 2022, la Giunta regionale ha adottato il Documento Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed il Rapporto Ambientale Preliminare, dando avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in particolare, alla consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale.

Il Documento Preliminare individua le scelte strategiche che il Piano energetico intende definire su svariati settori di intervento, riconducibili alle seguenti 5 dimensioni (scelte strategiche):

- 1) Dimensione della decarbonizzazione
- 2) Dimensione dell'efficienza energetica
- 3) Dimensione della sicurezza energetica
- 4) Dimensione del contrasto alla Povertà energetica
- 5) Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

Il Documento Preliminare è stato redatto in assenza del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), previsto dall'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Con tale decreto ministeriale verranno stabiliti la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome (i cd. "nuovi target regionali/provinciali di burden sharing") nonché principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Sulla base di tali criteri la Regione dovrà poi individuare, con proprio provvedimento normativo, le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Seppure ancora in assenza della definizione di specifici target regionali vincolanti al 2030 e in considerazione dei molteplici interventi normativi statali recentemente intervenuti sul tema dell'energia, si sta procedendo con la redazione del "Nuovo Piano Energetico Regionale: Quadro di riferimento per la definizione delle politiche di transizione ecologica e di sostenibilità climatica del sistema energetico regionale", con la finalità di definire un quadro omogeneo di riferimento che possa supportare l'Amministrazione nella definizione delle nuove politiche in tema di energia, sulla base degli elementi informativi emersi fino ad oggi in ordine alla definizione del target regionale al 2030.

Il Piano Energetico Regionale è uno strumento di pianificazione in materia di energia, intendendosi pianificazione non in termini urbanistici e paesaggistici ma come documento di programmazione ed indirizzo degli interventi in campo energetico, individuando priorità di sviluppo e di regolamentazione secondo una prospettiva integrata Energia, Transizione Ecologica e Clima e nel quadro generale del raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Piano ha ovviamente un approccio energetico, ed individua le potenzialità e le priorità di sviluppo delle fonti rinnovabili e non rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico, delle infrastrutture energetiche lineari e di stoccaggio che consentiranno di raggiungere gli obiettivi regionali, avendo a riferimento gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra stabiliti a livello internazionale e nazionale. Come evidenziato nello stesso Documento Preliminare di Piano (Premesse – par. "Le attività regionali di definizione delle aree idonee ad ospitare gli impianti alimentati a fonti rinnovabili" - pp. 6-8), e nella stessa documentazione di Piano, il procedimento di definizione delle aree idonee è formalmente distinto da quello del documento di Piano ma ovviamente deve essere avviato in parallelo, in quanto determinante per gli sviluppi futuri dell'intero assetto energetico regionale. Per quanto sopra, pertanto, il Piano si pone al livello più alto della scala di categorizzazione gerarchica (dal generale al particolare) dove si potranno classificare gli eventuali interventi di pianificazione e progettazione del territorio solo a seguito di previsioni di elaborazione di linee di intervento politiche e strategiche di area vasta e non specificando, invece, azioni puntuali di intervento su aree specifiche di territorio. Il Piano non ha, pertanto, tra i propri obiettivi la pianificazione della localizzazione di nuovi impianti o infrastrutture sul territorio e rimanda l'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Nuovo Piano Energetico Regionale in particolare riassume:

- il quadro programmatico su scala europea, nazionale e regionale, nel quale vengono presentati gli obiettivi settoriali al 2030 ed al 2050, specie con riferimento ai temi dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- lo stato dell'arte del sistema energetico veneto;
- alcuni scenari di possibile sviluppo del sistema energetico veneto al 2030, e segnatamente: una prima ipotesi di "scenario di riferimento" che rappresenta l'evoluzione tendenziale del sistema energetico regionale secondo le naturali evoluzioni dei trend di domanda e offerta di energia, innovazione tecnologica e i principali driver senza ulteriori interventi di politica, e un possibile "scenario di policy";
- una sezione dedicata alle possibili traiettorie di raggiungimento dell'obiettivo sulla nuova potenza da fonte rinnovabile, specie con riferimento al fotovoltaico;
- un'elencazione delle azioni ipotizzate per il raggiungimento degli obiettivi regionali, comprensiva degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione in tema di semplificazione.

Con parere motivato n. 258 del 15 novembre 2022 l'Autorità competente per la VAS si è espressa sui documenti preliminari di cui alla DGR n. 1175/2022, indicando specifici indirizzi e prescrizioni da ottemperare in sede di redazione del Rapporto Ambientale del Nuovo Piano Energetico Regionale.

Tra questi figura l'esigenza di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del NPER potrebbe avere sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico – culturale. In particolare, i potenziali impatti generati e indotti dall'attuazione del NPER dovranno essere considerati anche rispetto al complesso e articolato

sviluppo della rete ecologica e dei siti della rete Natura 2000 posti all'interno del territorio regionale.

Si manifesta pertanto l'esigenza da parte dell'Amministrazione regionale di provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al rispetto degli obblighi in materia di valutazione di incidenza (art. 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii.) secondo la normativa di settore vigente.

In particolare, la valutazione di incidenza costituisce una fase endoprocedimentale alla procedura di VAS da effettuare nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato A alla DGR n. 545 del 9 maggio 2022 in materia di VAS e dall'Allegato A alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 in materia di VINCA.

In considerazione del fatto che tali attività necessitano di elevate e specifiche competenze tecnico-professionali, si procede all'acquisizione sul mercato del relativo servizio di tipo intellettuale a favore dell'operatore economico individuato in possesso di documentate e pregresse esperienze nel settore.

La documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica ed in generale da ogni altro documento e valutazione di tipo socio - economico - ambientale propedeutica alla conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica confluiranno nel Nuovo Piano Energetico Regionale nell'ambito dell'iter di approvazione del Piano. In particolare il NPER, comprensivo di tutta la documentazione succitata, sarà adottato dalla Giunta Regionale e quindi trasmesso agli uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, per il prosieguo della procedura ed in particolare per avviare la fase di Consultazione Pubblica.

2. Descrizione del servizio

Posto che il Nuovo Piano Energetico Regionale prevede il coinvolgimento di territori interni alla Rete Natura 2000 appartenenti alla Regione del Veneto corrispondenti ad habitat e habitat di specie di interesse comunitario, il servizio comprende la realizzazione e consegna dei seguenti prodotti per la procedura di valutazione di incidenza in conformità con quanto descritto al paragrafo 2.1 dell'Allegato A della DGR 1400/2017:

- 1) **studio per la valutazione di incidenza** sui contenuti del Nuovo Piano Energetico Regionale per la disamina dei possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000.
In particolare lo studio sarà articolato secondo le fasi previste per la Selezione Preliminare (Screening), di cui al paragrafo 2.1.1 del predetto Allegato A, e laddove ne ricorrano i presupposti dovrà estendersi alla Valutazione Appropriata secondo i contenuti definiti al paragrafo 2.1.2 del medesimo allegato.
Le parti declaratorie dello studio devono essere obbligatoriamente firmate in originale da/dagli estensore/i dello studio in qualità di professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
- 2) **file vettoriali** (in formato *.txt) di quanto previsto nelle rispettive sezioni della Selezione Preliminare e, eventualmente, della Valutazione Appropriata.

Unitamente a quanto sopra l'affidatario inoltre dovrà consegnare, debitamente compilate e sottoscritte:

- 3) **modello di liberatoria di responsabilità** proprietà industriale e intellettuale (**Allegato F alla DGR 1400/2017**), firmato da ogni estensore dello studio per la valutazione di incidenza.
- 4) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (**Allegato G alla DGR 1400/2017**), firmata da ogni estensore dello studio per la valutazione di incidenza.

Inoltre, dovranno essere garantite da parte dell'affidatario le seguenti ulteriori attività di assistenza senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi:

- a) adeguamento all'eventuale richiesta di integrazione formulata dalla struttura regionale competente del

procedimento di VAS e che può altresì comportare la predisposizione della parte relativa alla Valutazione Appropriata;

- b) partecipazione a riunioni e incontri, richiesti dall'ente appaltante e/o con soggetti competenti;
- c) l'elaborazione della sintesi sugli esiti della valutazione di incidenza da riportare nel Rapporto Ambientale e relativo adeguamento qualora emerga la necessità, anche a seguito di osservazioni presentate in sede di consultazione sul Rapporto Ambientale, dalla Commissione regionale VAS e dal Consiglio regionale.

Le attività devono essere svolte secondo le indicazioni impartite dal RUP.

2.1 Caratteristiche dei documenti e dei dataset di consegna

La redazione dello studio di incidenza dovrà seguire le metodologie procedurali ed organizzative riportate nel link della Regione del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/normativa-regionale-vinca>.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati, è necessario garantire che gli output di tipo documentale e gli eventuali elaborati tecnici seguano le specifiche per i dati territoriali e ambientali definiti nel link: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>

<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca>

Gli elaborati della VINCA dovranno essere consegnati in:

- n. 3 (tre) copie complete in formato cartaceo, di cui 1 (una) non rilegata, con gli elaborati descrittivi stampati in fronte-retro e gli elaborati grafici piegati in formato A4, timbrati e firmati in originale dal professionista incaricato;
- n. 2 (due) DVD completi, contenenti gli elaborati in formato digitale, ciascuno opportunamente organizzato in cartelle. Una cartella dovrà contenere gli elaborati in formato *.pdf e una gli elaborati firmati digitalmente in formato (*.pdf.p7m). La documentazione dovrà essere consegnata anche nei formati digitali proprietari non protetti da password (*.doc, *.xls, *.accdb, *.mdb, *.shp, *.pdf, ecc.), integrabili nel sistema informativo regionale.

I documenti consegnati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di corrispondenza tra gli elaborati cartacei e quelli digitali.

2.2 Proprietà degli elaborati

Il materiale documentale ed i dati che la Regione del Veneto trasmetterà all'affidatario per lo svolgimento dell'incarico assumono carattere di riservatezza a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia e non potranno essere utilizzati al di fuori dell'incarico stesso.

Gli elaborati e i risultati prodotti nell'ambito del presente contratto resteranno di piena proprietà della Regione del Veneto, la quale potrà modificarli, integrarli e riutilizzarli senza limitazione alcuna.

2.3 Rapporti con l'autorità procedente

L'incarico dovrà essere svolto tenendo in considerazione dei contenuti costitutivi del NPER e altresì:

- del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del NPER, redatti ai fini della valutazione della Commissione Regionale VAS, approvati con DGR n. 1175 del 27 settembre 2022;
- dei pareri espressi dai soggetti ambientali nell'ambito della consultazione sul Rapporto Ambientale Preliminare del NPER che saranno condivisi con il soggetto affidatario;
- del parere motivato emesso dalla Commissione regionale VAS n. 258 del 15 novembre 2022;
- ulteriori documenti in relazione al redigendo NPER che saranno messi a disposizione.

Il grado di approfondimento e dettaglio dovrà essere rapportato all'entità e alla tipologia delle azioni previste nel NPER.

2.4 Riferimenti tecnici

I riferimenti tecnici e disciplinari per le attività del servizio tecnico, sono costituiti:

- dalle normative di settore in materia, in particolare:

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
- Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e Direttiva UE 2001/42/C,
- DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 e relativi allegati,
- Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA), nei suoi principi metodologici, fatte proprie con l'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Nonché dei dati e dei servizi territoriali e ambientali messi a disposizione:

- per gli habitat di interesse comunitario:
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>
- per le specie, comprese quelle di interesse comunitario:
<https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/cartografia-specie>
- nel Geo Portale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
<http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1>,
- nei dati per le analisi nei quadri conoscitivi dei PAT/PATI:
<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/quadro-conoscitivo>.

Gli elaborati forniti saranno oggetto di verifica, specie in relazione al rispetto dei riferimenti tecnici, da parte degli uffici della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Programmazione Energetica e Strumenti di Incentivazione e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

3. Importo a base della Trattativa diretta

L'importo stimato del servizio, sulla base del quale l'operatore interpellato iscritto al Bando MEPA - Area merceologica "Servizi per il Funzionamento delle P.A." – Categoria "Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale" dovrà formulare il proprio preventivo, è stabilito in un importo massimo complessivo pari ad euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00), al netto dell'IVA e del contributo integrativo pari al 4%, quantificato in considerazione degli esiti della consultazione preliminare di mercato effettuata dagli uffici della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica – U.O. Programmazione Energetica e Strumenti di Incentivazione, nonché della valutazione delle attività da porre in essere per lo specifico capitolo del Rapporto Ambientale.

L'importo offerto deve comprendere tutte le prestazioni nonché i costi complessivi necessari alla corretta esecuzione delle stesse e ogni onere inerente all'assicurazione delle risorse umane occupate e spese generali, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale assegnato per l'esecuzione contrattuale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza.

L'imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute saranno da intendersi incluse nel prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.

4. Requisiti

Per l'affidamento del servizio è richiesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs.

n. 36/2023.

È altresì richiesta l'iscrizione al registro delle imprese o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti ai servizi oggetto dell'affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

La verifica sul possesso dei predetti requisiti di partecipazione e di qualificazione avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati.

5. Durata dell'incarico

Il termine per l'esecuzione del servizio è stabilito al 28/02/2024 con decorrenza dalla data di stipula del contratto che avverrà mediante la piattaforma elettronica del MEPA ovvero dall'inizio dell'esecuzione del servizio nei casi previsti dall'art. 17 co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Oltre la scadenza di tale termine l'Affidatario dovrà comunque assicurare alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica le ulteriori attività previste al precedente punto 2) lett. a), b), c) fino all'approvazione definitiva del Nuovo Piano Energetico Regionale e all'ultimazione degli adempimenti amministrativi connessi.

6. Documentazione da presentare all'interno del MEPA

Considerata l'urgenza di provvedere ad una rapida acquisizione del servizio onde consentire l'approvazione del NPER e del relativo Rapporto Ambientale, il preventivo proposto dall'impresa per l'esecuzione del servizio in parola e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione entro la data del 12/02/2024 ore 15.00.

6.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione,
- 2) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** sull'assenza di dipendenti,
- 3) **curriculum vitae degli esperti** coinvolti nell'incarico a dimostrazione del possesso delle competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, sugli obiettivi di conservazione dei siti di natura 2000, e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal NPER.

6.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- **Preventivo non vincolante/Offerta Economica non vincolante**, generata automaticamente dal sistema, consistente nell'indicazione, ad opera dell'impresa interpellata, dal prezzo offerto, al netto dell'IVA.

Non sarà ammessa la presentazione di un preventivo di spesa superiore all'importo di cui al punto 3.

7. Garanzie

Ai sensi dell'art. 53 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs..

A norma dell'art. 117, c. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento diretto, la stazione applica l'esonero dalla presentazione della garanzia definitiva ma l'impresa è tenuta a presentare una proposta di miglioramento del prezzo nell'ambito del preventivo offerto che tenga conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che la Ditta sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi.

8. Affidamento

L'affidamento del servizio avverrà con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 co. 1 del medesimo D.Lgs., a favore dell'operatore economico individuato in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e nel rispetto del principio di rotazione.

La Stazione Appaltante procederà sulla base della proposta di preventivo pervenuta, se ritenuta idonea.

Qualora ritenesse l'offerta non conveniente o non idonea in relazione al servizio richiesto, la Stazione Appaltante procederà al rifiuto.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di sospendere, reindire, annullare o non procedere ad affidare la fornitura, motivandone opportunamente le ragioni; inoltre di non stipulare motivamente il contratto anche qualora sia intervenuto in precedenza l'affidamento.

9. Stipula del contratto

In ragione dell'importo offerto, la stazione appaltante potrà procedere alla stipula del contratto sul MEPA sulla base delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, applicando, nel caso ricorra la fattispecie, le verifiche semplificate dei requisiti di cui alla DGR n. 1823/2019 come modificata dalla DGR n. 1004/2020.

In tale evenienza, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, è prevista, a norma dell'art. 52 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dalla DGR n. 1823 del 6 dicembre 2019, la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

L'affidamento potrà inoltre essere disposto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 - 95 - 96 - 97 del medesimo decreto legislativo.

In tal caso, l'avvio del servizio sarà disposto con la sottoscrizione di specifico verbale e il contratto sarà sottoscritto su MEPA solo in esito al completamento delle verifiche dei requisiti.

10. Pagamenti

Il compenso al fornitore verrà corrisposto:

- nella misura del 80% a seguito dell'adozione del Piano, del Rapporto ambientale del NPER, della Sintesi non tecnica e dello Studio per la valutazione di incidenza, da sottoporre a consultazione pubblica;
- 20% dell'importo contrattuale a seguito della trasmissione della documentazione di Piano prevista dal d.lgs 152/2006 e ssmii e dalla DGR 545/2022 al Consiglio Regionale per l'approvazione del medesimo.

Il compenso per il servizio fornito verrà erogato, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP ai sensi dell'art. 50, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge a far data dalla ricezione delle fatture elettroniche che dovranno essere intestate a:

Regione del Veneto – Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia

Cod. Fisc. 80007580279 – P.IVA 02392630279

Codice Univoco Ufficio: **VMOD9Y**

Descrizione:

Servizio di “Studio per la valutazione di incidenza (VINCA) sui contenuti del Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER)” - CIG: B053E8C940.

11. Modifiche e varianti

Eventuali modifiche del servizio, potranno essere concordate tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

12. Protocollo di legalità

Al servizio verranno applicate le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012, e successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L’affidatario si impegna ad accettare e rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Ai sensi dell’art. 83 bis, c. 3, del D.Lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 3, comma 7, legge n. 120 del 2020, il mancato rispetto del predetto protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014. In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla normativa succitata, il Codice Identificativo Gara (CIG **B053E8C940** associato alla presente Trattativa).

L’affidatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.

14. Antimafia e codice di comportamento

L’affidatario si impegnerà a rispettare tutte le disposizioni, comunque applicabili di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla normativa antimafia. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recederà dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui al medesimo art. 94 sopracitato, fatto salvo

il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28/01/2014, la Stazione Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto l'affidatario sarà tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti regionali.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al Codice, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere anticipatamente il contratto che verrà stipulato con l'affidatario. Il codice è reperibile all'interno del sito istituzionale della Regione Veneto, Sezione amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali.

15. Responsabilità ed obblighi

L'affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza, nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

In corso d'opera l'affidatario si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interessi e ad applicare principi di imparzialità nell'esecuzione del servizio.

L'affidatario si impegna a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione dell'incarico o comunque relative all'attività regionale nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto con l'attività svolta nell'ambito del presente incarico e in generale della Regione.

Ai sensi dell'art. 2595 e ss. del codice civile, l'affidatario assume l'obbligo di non utilizzare per fini personali le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività per conto della Regione, per il periodo di 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.

L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

16. Risoluzione e recesso

Fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno in caso di inosservanza dei termini essenziali indicati per l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1456 C.C., la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC, qualora le forniture/i servizi oggetto del contratto non corrispondano alle condizioni qualitative indicate nel preventivo agli atti, la fornitura sia erogata in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere e nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di regolarità dei servizi.

17. Penali

L'operatore affidatario è soggetto, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione della prestazione non imputabile alla stazione appaltante o a forza maggiore, ad una penale pari allo

1 per mille dell'ammontare netto contrattuale determinata in ragione delle conseguenze che subirebbe la stazione appaltante in caso di ritardata presentazione della VINCA ai fini dell'approvazione del NPER.

L'importo complessivo della penale sarà trattenuto dal saldo del corrispettivo.

La penale non esclude l'incaricato dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, purchè debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

18. Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dalla presente trattativa diretta e in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio e gli obblighi del fornitore si farà rinvio alla regolamentazione pertinente ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale, in quanto compatibile.

19. Controversie e foro competente

Le eventuali vertenze tra la stazione Appaltante e l'aggiudicatario, non definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza del Foro di Venezia.

20. Stazione appaltante e responsabile unico del procedimento

Stazione appaltante è la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica con sede in Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23 – 30121 Venezia.

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Programmazione Energetica e Strumenti di Incentivazione arch. Franco Alberti

Punti di contatto: tel 041 279 4273 – 5892

Email: ricercainnovazioneenergia@regione.veneto.it

PEC: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Il Direttore
Arch. Franco Alberti